

IL DIPARTIMENTO DELL'A.O.U.

Art. 1 DEFINIZIONE

L'Azienda Ospedaliera Universitaria (A.O.U.) è organizzata in Dipartimenti a Attività Integrata (DAI) nell'ambito dei quali viene garantito lo svolgimento pieno ed integrato delle funzioni assistenziali, di didattica e di ricerca, attraverso una composizione coerente tra attività assistenziali e settori scientifico disciplinari.

Nell'ambito del dipartimento è garantita a tutto il personale universitario docente e equiparato, nonché al personale dirigente medico e tecnico del SSN, piena autonomia tecnica e professionale.

I D.A.I. garantiscono l'autonomia dei fini istituzionali dell'Università nell'esercizio della didattica e della ricerca.

I D.A.I. costituiscono centri unitari di responsabilità e di costo.

I D.A.I. hanno compiti di:

- fornire al cittadino percorsi assistenziali coordinati sotto il profilo della gestione dei profili diagnostici, terapeutici e riabilitativi e integrati all'interno della rete ospedaliera regionale;
- garantire il più alto livello possibile di appropriatezza delle cure attraverso l'applicazione di linee guida tecnico-professionali;
- assicurare coerenza e tempestività nell'erogazione delle prestazioni diagnostiche, terapeutiche e riabilitative.

Art. 2 STRUTTURA DEL DIPARTIMENTO

L'Atto Aziendale individua i D.A.I. nonché le strutture complesse, le strutture semplici e gli incarichi professionali (ex moduli) che ne fanno parte.

I DAI possono essere costituiti per funzioni operative omogenee, per raggruppamento di patologie d'organo o per gruppi di patologia di apparato.

Le strutture complesse sono strutture interne al dipartimento cui è attribuita dal Direttore del Dipartimento la gestione di risorse umane, tecniche e finanziarie, tenuto conto delle necessità delle strutture semplici e degli incarichi professionali ad esse afferenti.

Le strutture semplici sono di norma articolazioni delle strutture complesse.

Gli incarichi professionali definiscono, all'interno delle strutture complesse o semplici, funzioni assistenziali o organizzative particolari.

Ciascun Dipartimento è di norma costituito dall'aggregazione funzionale di non meno di 3 strutture complesse.

Il modello organizzativo dipartimentale si realizza attraverso modalità che consentano di fondere l'esigenza di potenziare processi scientifici e didattici con quella di sviluppare la centralità del cittadino nei processi assistenziali. L'Azienda favorisce specifiche iniziative di riorganizzazione anche a carattere sperimentale.

L'Atto aziendale attribuisce al Dipartimento a Attività Integrata letti, spazi, apparecchiature e personale da utilizzare in maniera integrata, al fine di garantire l'ottimizzazione delle risorse ed una adeguata attività assistenziale.

Variatione dei programmi delle attività assistenziali, della didattica e della ricerca definiti in sede di programmazione concordata fra Azienda e Università possono condurre alla modifica,

soppressione o aumento dei Dipartimenti nonché delle strutture complesse, delle strutture semplici e degli incarichi professionali facenti parte dei medesimi.

In prima applicazione si procede ad una verifica della organizzazione dipartimentale al termine del primo anno dall'attivazione della medesima.

Art. 3 FUNZIONAMENTO

Il Dipartimento, centro unitario di responsabilità e di costo, è organizzato in modo da garantire, nel rispetto dei vincoli di destinazione delle risorse finanziarie allo stesso assegnate dall'Azienda Ospedaliera Universitaria, l'unitarietà della gestione e l'ottimale collegamento tra assistenza, didattica e ricerca.

Entro il mese di maggio di ogni anno le strutture semplici e complesse predispongono i programmi annuali di lavoro e di sviluppo che vengono approvati dalla Giunta di dipartimento e presentati al Direttore Generale per la contrattazione del budget.

I programmi delle strutture semplici debbono di norma essere recepiti dalle strutture complesse cui afferiscono.

In casi particolari le strutture semplici possono presentare autonomi programmi per l'approvazione da parte della Giunta di dipartimento.

Entro il mese di luglio il Direttore Generale concorda col Direttore di dipartimento il budget annuale che viene assegnato al dipartimento immediatamente dopo l'approvazione del bilancio annuale di previsione.

Una volta assegnato il budget annuale il Direttore di dipartimento, sulla base dei programmi approvati, sentita la Giunta di dipartimento, ripartisce il medesimo tra le strutture complesse, garantendo che, nell'ambito di queste ultime, siano assicurate alle strutture semplici e agli incarichi professionali le risorse occorrenti per la realizzazione dei programmi approvati.

I dipartimenti, di concerto con la Direzione Sanitaria, possono concordare percorsi assistenziali interdipartimentali, attribuendone la responsabilità operativa al responsabile di una struttura complessa, di una struttura semplice o di un incarico professionale.

Art. 4 DIRETTORE DI DIPARTIMENTO

Il Direttore di Dipartimento è nominato dal Direttore Generale d'intesa con il Rettore fra i Responsabili di Struttura Complessa, sulla base di requisiti di capacità gestionale ed organizzativa, esperienza professionale e curriculum scientifico, ai sensi dell'art.4 comma 11 del protocollo di intesa.

- Negozia con la Direzione Aziendale il budget annuale, sulla base della proposta della Giunta di Dipartimento.
- Riferisce al Direttore Generale con cadenza trimestrale della gestione del dipartimento.
- E' valutato su base annuale in rapporto al grado di conseguimento degli obiettivi assegnati.
- Garantisce l'uso integrato di spazi, apparecchiature, personale ed ogni altra risorsa, alle strutture complesse, semplici ed agli incarichi professionali facenti parte del Dipartimento.
- Per le sue funzioni di direzione è supportato da personale amministrativo e sanitario proporzionato all'impegno richiesto.
- Coordina il funzionamento delle strutture complesse, semplici e degli incarichi professionali del Dipartimento stesso, favorendo l'ottimizzazione dei fattori di produzione, nel rispetto

dell'autonomia e professionalità del personale appartenente al Dipartimento, nonché di ogni iniziativa idonea ad integrare assistenza formazione e ricerca.

- Convoca la Giunta di Dipartimento almeno ogni tre mesi o su richiesta di almeno 1/5 dei membri della Giunta.
- Nella prima seduta sottopone alla Giunta per l'approvazione una bozza di regolamento di funzionamento della Giunta e del Consiglio di Dipartimento.

Il Direttore di Dipartimento dura in carica 3 anni, salvo gli esiti della verifica di cui all'art. 2 ultimo comma.

Tutti gli incarichi di direzione di dipartimento, di direzione di struttura complessa o semplice nonché di natura professionale sono soggetti alle valutazioni e verifiche previste dalle norme vigenti.

Art. 5

GIUNTA DI DIPARTIMENTO

La Giunta di Dipartimento è costituita dai Responsabili delle Strutture Complesse e delle Strutture semplici del Dipartimento.

La Giunta di Dipartimento:

- Approva i programmi di attività e la proposta di budget del DAI di riferimento, secondo la procedura di cui al precedente art. 3.
- E' obbligatoriamente sentita in tutti gli atti del Direttore del D.A.I. aventi rilevanza in termini di acquisizione e gestione delle risorse, ivi compresa la ripartizione del budget.
- Verifica a cadenza trimestrale l'andamento budgettario del Dipartimento.
- Definisce con il Direttore di Dipartimento gli eventuali aggiustamenti di programmazione che si rendono necessari in presenza di scostamenti significativi rispetto agli obiettivi.
- Concorda con il Direttore di Dipartimento gli incentivi da contrattare con la Direzione aziendale al raggiungimento degli obiettivi assegnati.
- Nel rispetto delle funzioni istituzionali universitarie recepisce ed armonizza i piani formativi ad orientamento professionalizzante in rapporto alle risorse assegnate al Dipartimento e ne valuta i risultati.
- Dà pareri al Direttore del Dipartimento per qualunque questione venga interessata.
- Le decisioni della Giunta di Dipartimento sono adottate a maggioranza dei componenti.
- Approva la proposta di incarichi professionali presentati dai Responsabili delle Unità Operative¹.

Art. 6

CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO

Il Consiglio di Dipartimento è costituito da tutto il personale delle strutture organizzative afferenti al Dipartimento.

E' convocato dal Direttore del Dipartimento di norma ogni tre mesi ovvero su richiesta di almeno 2/3 dei componenti l'assemblea stessa.

Il Consiglio di Dipartimento:

- Formula alla Giunta ed al Direttore del Dipartimento proposte in ordine all'andamento ed allo sviluppo del Dipartimento.

¹ Integrato con deliberazione del Direttore Generale dell'AOUS n. 388 del 30.06.2005